



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Prot. 5707

li 29 giugno 2011

IL SINDACO

Visto la propria ordinanza n. 9616 – 21 del 31 ottobre 2008, concernente la "Fissazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande"; la quale dispone:

omissis

- ◊ i titolari di "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11, art.1, comma 90, ubicati nel territorio comunale, possono restare aperti al pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore giornaliere, nell'ambito del seguente periodo, fermo restando il rispetto delle norme della quiete e dell'ordine:
- ◊ Periodo entro in cui l'esercizio adotta il proprio orario: dalle ore 05,00 alle ore 03,00"

omissis

Considerato:

- ♦ che nel periodo estivo, si verifica, in Colonnella, un considerevole flusso turistico;
- ♦ che di conseguenza necessita concedere, per motivi di pubblico interesse, il prolungamento dell'orario di operatività degli esercizi pubblici (Bar, Ristoranti ed esercizi similari);

Visto l'art.8 della legge 25 agosto 1991, 287;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n.267;

Visto L.R. 16 luglio 2008, n. 11

DISPONE

Per motivi succitati, gli esercizi pubblici (Bar, Ristoranti ed esercizi similari) dal **1 luglio 2011** a **sabato 3 settembre 2011**, possono rimanere aperti in modo continuato, senza chiusure intermedie, **dalle ore 05,00 alle ore 02,00**.

Di informare l'interessati e gli agenti della P.G. del provvedimento emesso.

P. Il Sindaco



L'assessore alle attività produttive
- Claudio Moretti -